

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione del 24 settembre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2019 L 251, pag. 1)

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha superato le competenze conferitele dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87 modificando illegittimamente la portata della voce NC 1516.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha superato le competenze conferitele dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 2658/87 in seguito ad una modifica illecita della tariffa doganale operata in tale regolamento di classificazione, poiché ai sensi di tale regolamento di classificazione taluni prodotti vengono ora esclusi da una voce NC in cui il prodotto interessato dovrebbe essere classificato sulla base delle sue caratteristiche e qualità oggettive.

Ricorso proposto il 16 dicembre 2019 – Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (SAKKATTACK)

(Causa T-851/19)

(2020/C 61/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: S. Labesius, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maria Sakkari (Nicosia, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: domanda di marchio dell'Unione europea figurativo SAKKATTACK nei colori nero, rosso, giallo, bianco e grigio – Domanda di registrazione n. 16 603 557

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 ottobre 2019 nel procedimento R 2560/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre la riunione della presente causa con la causa T-788/19;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625;
- Violazione del principio della parità di trattamento e di buona amministrazione;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-857/19)

(2020/C 61/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Franklin Dehousse (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione del Cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 ottobre 2019, recante un provvedimento di esecuzione della sentenza del 20 settembre 2019, Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea (T-433/17, EU:T:2019:632), il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE, in quanto la decisione impugnata non costituirebbe un adeguato provvedimento che l'esecuzione della sentenza resa nella causa T-433/17, Dehousse/Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.